



N. riferimento/dossier: 313.0-4/1/6/13

Scheda informativa

Quali disposizioni si applicano ai programmi soggetti all'obbligo di notificazione?

Bienne, novembre 2018 (*aggiornato a febbraio 2023*)

Come deve essere adempiuto l'obbligo di notificazione?

1. Modulo di notificazione

- Chi desidera diffondere un programma svizzero e non dispone di una concessione deve notificarlo preventivamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). La notifica avviene tramite il [portale di eGovernment DATEC](#).

2. Quali sono le condizioni di diffusione e di accesso?

- Le emittenti possono richiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazione svizzeri uno spazio sulla piattaforma. Non esiste un diritto di accesso legale per la diffusione del programma via etere terrestre o su linea (DAB+, reti via cavo, ecc.).

3. Quali dipendenze sono inammissibili?

- La radio e la televisione devono essere indipendenti dallo Stato in termini organizzativi e strutturali (art. 3a LRTV).

4. Cosa implica l'obbligo di notificazione a livello giornalistico?

- Non va adempiuto alcun mandato di prestazioni.
- Ai contenuti dei programmi si applicano esigenze minime elementari (art. 4 LRTV), come i diritti fondamentali di base e il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.
- Si applicano le disposizioni sulla tutela dei minorenni (art. 5 e 13 LRTV).

5. Cosa implica la rinuncia a livello finanziario?

- La notificazione è gratuita.
- Le emittenti televisive potrebbero essere soggette all'obbligo di promozione dei film (cfr. n. 10).
- Non è necessario pagare una tassa di concessione.

6. Siamo obbligati a registrare il nostro programma?

- Le emittenti radiotelevisive devono registrare i loro programmi e conservarli per almeno quattro mesi (art. 20 LRTV). Le emittenti con un programma musicale senza moderazione e senza pubblicità e sponsorizzazione sono esentate da quest'obbligo. Tuttavia, il programma deve poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi (art. 28 cpv. 1 LRTV).

7. Possiamo richiedere il sostegno alla tecnologia?

- I programmi diffusi via DAB+ possono presentare una domanda di sostegno. Le relative informazioni e il modulo di richiesta sono disponibili al sito Internet: www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Informazioni per le emittenti radiotelevisive > Nuove tecnologie > Contributi ai costi di diffusione via DAB+.

8. Esiste l'obbligo di presentare una relazione annuale?

- Le emittenti con spese di esercizio annuali superiori a un milione di franchi devono presentare un rapporto annuale all'UFCOM (cfr. esempi all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Info sulle emittenti > Sintesi emittenti radiotelevisive).

9. Siamo soggetti all'obbligo di promuovere i film svizzeri?

- Le emittenti di programmi televisivi nazionali e destinati alle regioni linguistiche devono riservare almeno il 50 per cento del tempo di antenna determinante a opere svizzere o europee. Per i dettagli e le ulteriori spiegazioni si veda l'articolo 5 ORTV.

10. Dobbiamo pagare una tassa di promozione cinematografica?

- Le emittenti nazionali e di regione linguistica con spese d'esercizio annuali superiori a un milione di franchi sono in linea di principio soggette all'obbligo di promozione cinematografica. Per le eccezioni e i dettagli si veda l'articolo 6 ORTV. Le emittenti menzionate devono destinare almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi all'acquisto, alla produzione o alla coproduzione di film svizzeri o versare una corrispondente tassa di promozione del 4 per cento al massimo (art. 7 LRTV).

11. Dobbiamo rendere il nostro programma accessibile alle persone con disabilità?

- Le emittenti televisive con programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e con spese d'esercizio annue superiori a un milione di franchi sono in linea di principio soggette all'obbligo di adattare i programmi in modo conforme alle esigenze dei disabili. Per i dettagli si veda l'articolo 8 ORTV.

12. Dobbiamo notificare all'UFCOM le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente?

- Le emittenti con spese d'esercizio annue superiori a un milione di franchi svizzeri sono in linea di principio soggette all'obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente. Per i dettagli si veda l'articolo 24 ORTV.
- Le emittenti con spese d'esercizio annue superiori a un milione di franchi svizzeri sono in linea di principio soggette all'obbligo di notificare le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende. Per i dettagli si veda l'articolo 25 ORTV.

13. Quali regole si applicano nel campo della pubblicità e della sponsorizzazione?

- Le disposizioni in merito a pubblicità e sponsorizzazioni sono riportate negli articoli 9 segg. LRTV nonché negli articoli 11 segg. ORTV.
- Si applicano inoltre le direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione dell'UFCOM www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Pubblicità e sponsorizzazione > Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione

14. Dobbiamo consentire ad altre emittenti di realizzare una sintesi d'attualità su un avvenimento pubblico anche se abbiamo concordato con l'organizzatore un diritto esclusivo per la cronaca?

- In caso di eventi pubblici in Svizzera, esiste il diritto a una sintesi d'attualità. Il diritto a una sintesi d'attualità corrisponde a un contributo di tre minuti al massimo. Per i dettagli si vedano gli articoli 72 LRTV e l'articolo 68 segg. ORTV.

15. Per quali avvenimenti dobbiamo garantire ad altre emittenti l'accesso completo all'attualità, anche se abbiamo concordato con l'emittente un diritto esclusivo per la cronaca (art. 73 LRTV)?

- Nel caso di avvenimenti di grande importanza sociale deve essere concessa ad altre emittenti la possibilità di diffonderne un resoconto. Questi eventi sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radio e la televisione: [Ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radio e la televisione \(RS 784.401.11\)](#). Per i dettagli si vedano gli articoli 73 LRTV e l'articolo 71 ORTV.

16. Esistono obblighi di diffusione legati al programma, come l'obbligo di trasmettere comunicati urgenti di polizia?

- Non vi sono obblighi di diffusione (cfr. art. 8 LRTV).

17. Cosa succede se non rispettiamo le disposizioni vigenti?

- L'UFCOM può imporre misure e sanzioni alle emittenti che violano la legge (artt. 89 e 90 LRTV). L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), o l'organo di mediazione indipendente delle emittenti radiotelevisive private, a questa subordinata, è responsabile della valutazione dei contenuti redazionali (art. 91 segg. LRTV).